



Prot. n. 1780 del 10.03.2020

Oggetto: Misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

IL SINDACO

Visti i D.P.C.M. 08.03.2020 e 09.03.2020;
Vista l'O.P.G.R.C. n. 10 del 10.03.2020;

INFORMA

- a) si può uscire per andare a lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità (stato di necessità legato a diritto primario), quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E' previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena (dalle autorità mediche) o risulti positivo al virus;
- b) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (mercato settimanale), anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- c) sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- d) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- e) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- f) la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- g) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Le disposizioni dei D.P.C.M. 08.03.2020 e 09.03.2020 e dell'O.P.G.R.C. n. 10 del 10.03.2020 producono effetto dalla data del 10 Marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse disposizioni, fino al 3 Aprile 2020.

Solopaca, 10.03.2020

Ing. Pompilio Forgiione